

**Trib. Milano, sent. 14 dicembre 2012 (dep. 28 dicembre 2012), n. 13380,
imp. Sallusti, est. La Rocca**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
S E Z I O N E D I R E T T I S S I M E

In composizione monocratica nella persona del
Giudice GAETANO LA ROCCA

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Predibattimentale nella causa penale contro

SALLUSTI Alessandro, n. a -----, residente a -----,
elettivamente domiciliato a Milano in via -----(vedi verbale udienza
1.12.2012)

Difeso di fiducia dagli avvocati Valentina RAMELLA con studio in
Milano piazza Velasca nr. 5 e Ignazio LA RUSSA con studio in corso di
Porta Vittoria nr. 18

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 385 c.p. in quanto essendo stato sottoposto alla
misura della detenzione domiciliare presso l'abitazione di Milano ----- in
forza di ordinanza nr. 9392/2012 in data 30.11.2012 del Magistrato di
Sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, notificatagli in data
1.12.2012 ore 12.00 insieme all'ordine di esecuzione della Procura della
Repubblica di Milano nr. SIEP 5413/12, si allontanava dal luogo della
detenzione domiciliare senza giustificato motivo.

In Milano, in data 1.12.2012

Con la recidiva reiterata infraquinquennale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il p.m., riqualificato il fatto come tentativo di evasione, ritenuta la
contestata recidiva, ritenuta la riduzione per il rito, chiede la condanna alla
pena di mesi sei e giorni venti di reclusione.

La difesa chiede l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto; in subordine, ritenuta l'ipotesi tentata, non computata la contestata recidiva, riconosciute le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., operata la riduzione per il rito, chiede il minimo della pena con conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Alessandro Sallusti era tratto a giudizio direttissimo in stato di arresto per il reato specificato in epigrafe.

All'udienza del 1° dicembre 2012, svoltasi innanzi ad altro giudice, convalidato l'atto di polizia giudiziaria ed applicata la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, il procedimento veniva rinviato, essendo stata avanzata richiesta di un termine a difesa.

All'udienza del 6 dicembre 2012, svoltasi innanzi a questo giudice, preliminarmente il p.m. depositava agli atti del fascicolo del dibattimento due filmati, con allegata trascrizione audio, relativi ad una conferenza stampa tenuta dall'odierno imputato in data 30 novembre 2012 ed alla fase dell'arresto in flagranza; lo stesso filmato dell'arresto veniva prodotto dalla difesa unitamente a due provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di Milano in data 4 dicembre 2012¹; l'imputato quindi chiedeva ed otteneva procedersi con rito abbreviato.

All'udienza del 14 dicembre 2012, dopo la visione del filmato dell'arresto ed il contestuale esame dell'imputato, p.m. e difensori concludevano come sopra riportato. Il Tribunale pronunciava sentenza dando immediata lettura del dispositivo.

In data 1° dicembre 2012 verso le ore 12.00 ufficiali di p.g. appartenenti alla D.I.G.O.S. della Questura di Milano e alla Sezione di p.g. della locale Procura della Repubblica notificavano al Sallusti l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza competente (e il relativo decreto di esecuzione emesso dalla detta Procura) con la quale era stato imposto allo stesso di espiare una pena detentiva presso il proprio domicilio. I funzionari quindi accompagnavano il Sallusti presso la sua abitazione ove provvedevano alla compilazione degli atti di rito, informando il condannato degli obblighi di legge che era tenuto a rispettare.

¹ Con il primo provvedimento si riteneva di non dover procedere alla revoca, ex art. 51 ter OP, della detenzione domiciliare applicata in precedenza al Sallusti; con la seconda si dichiarava inammissibile un'istanza avanzata nell'interesse di quest'ultimo di revoca del provvedimento con cui egli era stato sottoposto all'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio ai sensi della L. 199/2010.

Nella menzionata conferenza stampa del giorno prima, l'imputato dichiarava di *"non avere nessuna intenzione di andare agli arresti domiciliari"*, non perché avesse intenzione di ribellarsi alla sentenza di condanna ma al fine evitare un trattamento di favore, così ritenuto non solo dallo stesso ma anche – a suo dire - dalla Camera Penale di Milano, rispetto a seimila detenuti che si trovavano nelle sue stesse condizioni; sollecitava quindi il Procuratore Capo di Milano a sostituire la detenzione ai domiciliari con quella in una casa di reclusione. Ribadiva il Sallusti di non avere alcuna intenzione di evadere, cioè di sottrarsi alla pena andando per esempio all'estero; supplicava infine il Procuratore di mandare i carabinieri perché lo traducevano in carcere.

Tornando ai fatti del 1° dicembre, al termine delle illustrate operazioni, il Sallusti, pur in presenza della polizia, che continuava a dissuaderlo da condotte avventate, violava l'obbligo di uscire dalla propria abitazione e veniva pertanto immediatamente tratto in arresto.

Nel filmato agli atti, che documenta l'evasione, si osserva che nel momento in cui la compagna del Sallusti sta per aprire il cancello, che immette sulla pubblica via, per entrare all'interno, due funzionari di polizia escono e subito a fianco a loro il Sallusti, seguito da altri agenti, che esclama: *"Tanto sono già fuori"*; uno dei poliziotti allora invita immediatamente l'imputato a salire in macchina: e qui si può considerare già avvenuto l'arresto in flagranza.

Esaminato durante la visione del filmato del suo arresto, l'imputato ha prima descritto i luoghi, precisando che dall'ingresso principale sulla pubblica via si accede in un piccolo cortile di esclusiva pertinenza della abitazione e da lì si entra in casa; ha poi aggiunto che nel soggiorno i funzionari avevano espletato le brevi formalità di rito; ad uno di loro il Sallusti aveva chiesto: *"Ma se io esco insieme a voi per andare a San Vittore, così facciamo prima?"*; l'interlocutore gli aveva risposto che non avrebbe potuto farlo altrimenti avrebbero dovuto arrestarlo; usciti dal soggiorno i funzionari si erano avviati lungo il corridoio seguiti dal Sallusti e da altri agenti, quando quello che appariva il più alto in grado lo aveva di nuovo avvertito: *"No guardi, non lo faccia se no lei è in arresto"*; usciti dal portone che immette nel cortile già descritto – sempre secondo il racconto del Sallusti – lo stesso ufficiale, prima ancora di uscire in strada, gli si era rivolto con la seguente frase: *"Guardi che lei è in arresto"*.

La versione fornita dall'imputato sembra confermata dal verbale di arresto; si legge infatti che *"nonostante i tentativi degli operatori di dissuaderlo da tale gesto, lo stesso ha varcato la porta di casa ed è uscito sulla strada, invitando"*

apertamente gli operanti ad arrestarlo": ora poiché dal filmato non si vede affatto il Sallusti invitare i funzionari ad arrestarlo ma solo dire "sono già fuori" se ne deve dedurre che ciò che descrivono i verbalizzanti è avvenuto nello spazio all'aperto della proprietà, dopo che l'imputato era uscito dalla porta d'ingresso dell'abitazione e che già sostanzialmente in stato di arresto ha varcato il secondo ingresso, quello che immette sulla via pubblica. Ciò appare ulteriormente confermato dalla circostanza, comprovata dal filmato, che in pratica il Sallusti, quando sta per uscire in strada, è già circondato dai poliziotti, alcuni che lo precedono altri che lo seguono e dalla ulteriore circostanza che uno dei funzionari rivolto alla compagna che chiede "Ma cosa ha fatto?", risponde: "Eh, non vuole restare in casa"

In questo caso è evidente che non sussiste il contestato reato di evasione nemmeno nella forma tentata per inidoneità degli atti stante la costante presenza delle forze dell'ordine.

Per uniforme orientamento giurisprudenziale infatti *"in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà* (così tra le ultime vedi Cass. Pen., sez. VI, sent. 3212 del 2007).

Nel caso di specie è fuor di dubbio che quando Sallusti era già in stato di arresto ancora si trovava dove poteva legittimamente stare, cioè in un'area all'aperto di diretta pertinenza dell'abitazione, contigua ad essa e non accessibile a terzi estranei, non commettendo alcuna violazione della fattispecie incriminatrice contestata.

Tuttavia anche ipotizzando una ricostruzione come prospettata dall'accusa, secondo la quale l'arresto sarebbe avvenuto sulla pubblica via, il fatto non integrerebbe comunque gli estremi del reato contestato.

Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (così da ultimo Cass. Pen. Sez. VI sent. 11679 del 2012). Inoltre il reato di evasione dagli arresti domiciliari risulta assistito da un mero dolo generico (che consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di

esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione), e quindi non possono usualmente svolgere rilievo esimente i motivi (*dal più meritevole di considerazione al più riprovevole: n.d.e.*) e le cause psicologiche che hanno orientato e determinato la condotta "contra legem" dell'agente (fra le altre cfr. Cass. Pen. Sez. 6, sent. n. 44969 del 2008).

Sallusti (sempre seguendo l'ottica accusatoria) voleva allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare nonostante la sussistenza di un provvedimento giudiziario regolarmente notificatogli e ha messo in atto il suo proposito.

Il fatto quindi sembra apparentemente integrare tutti gli elementi richiesti dall'art. 385 c.p. ma in realtà non è così perché il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice in questione non è stato né leso né posto in pericolo: non vi è stata cioè offesa dello stesso e quindi non è stata realizzata la condotta di evasione.

Con costante giurisprudenza la Corte costituzionale ha statuito (v. tra le altre Corte cost. n. 265/2005) che il principio di offensività opera non solo sul piano della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale («offensività in astratto»), ma anche sul piano dell'applicazione giurisprudenziale («offensività in concreto»), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato.

Anche la Corte di Cassazione ha avuto occasione di affermare la dimensione ermeneutica del principio di offensività: si ricorderà a mero titolo di esempio la sentenza Sezioni Unite n. 46892 del 2007 che ne ha fatto applicazione confermando il costante orientamento in tema di falso innocuo e falso grossolano.

Il principio ermeneutico della necessaria offensività è quindi ormai acquisito ed ha trovato significativi elementi di conferma proprio in materia di evasione in sentenze nelle quali, per la peculiarità del caso affrontato, è stata esclusa l'offensività della condotta, non essendosi verificata la sottrazione alla sfera di vigilanza integrante la condotta esecutiva del reato.

Ed invero vanno qui richiamate due pronunce della Corte di Cassazione (sezione sesta) del 2010: in un caso (**sentenza n. 32668/10**)

l'imputato, agli arresti domiciliari, si era allontanato da casa, **addirittura da solo**, per recarsi presso la Stazione dei Carabinieri per essere tradotto in carcere, non reggendo la situazione conflittuale creatasi con la propria figlia: la Corte ha escluso la stessa materialità del reato contestato *“non apprezzandosi una effettiva e concreta violazione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, che mira a garantire la corretta attuazione della pretesa punitiva dello Stato o le esigenze cautelari funzionali al processo penale”* concludendo per la *“inoffensività della condotta dal medesimo tenuta”*.

Con la seconda decisione (**sentenza n. 16673/2010**), perfettamente sovrapponibile al caso qui in esame, colui che viene definito in sentenza *“l'aspirante evasore”* aveva preteso l'intervento dei carabinieri presso il luogo dei domiciliari al fine di comunicare loro in modo formale l'impossibilità del permanere della convivenza con i propri familiari ed aveva atteso i militari sull'uscio dell'abitazione esprimendo con toni accesi la sua volontà di rientrare in carcere. Anche in questa vicenda la Cassazione², valutate complessivamente le dinamiche, anche comunicative, che avevano contraddistinto l'iniziale rapporto tra l'imputato e la Polizia giudiziaria - nel concreto esercizio dei suoi poteri di controllo ex art. 384 c.p.p. - ha ritenuto di escludere che nella specie vi fosse stata **“sottrazione al controllo delle forze dell'ordine”**.

Ha osservato il Supremo Collegio: *“senza contare che l'atteggiamento psicologico di tensione, che, nella descrizione dei verbalizzanti, ha caratterizzato la condotta dell'imputato, nel momento in cui, alla presenza dei militari, egli ebbe fisicamente “a varcare” la soglia del domicilio, cessò all'istante quando egli venne dichiarato in arresto dalle stesse forze dell'ordine, cui l'atto di violazione del limite territoriale era stato previamente comunicato nella sua precisa finalità, la quale non era quella di sottrarsi ai controlli di legge, ma di ottenere semplicemente una impropria modifica del regime cautelare in atto. Orbene, pur non occorrendo una finalità specifica, è indubbio che il dolo del reato consista nella consapevolezza e volontà di usufruire di una libertà di movimento vietata dal precetto penale, e che anche tale elemento non è riscontrabile nella specifica condotta attribuita al (...). Anche sotto il profilo soggettivo, dunque, non pare essersi realizzato il fatto di reato previsto dall'art. 385 c.p.”*

Nel caso in esame è pacifico che il Sallusti non si è mai sottratto alla sfera di vigilanza degli organi di polizia e che non vi è stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità dello *status* di restrizione in cui da

² Stessa sezione; tra l'altro due componenti avevano partecipato alla decisione del primo caso.

pochissimo versava: non ha in sostanza leso o posto in pericolo il bene giuridico tutelato dall'art. 385 c.p.

Era assolutamente chiaro sin dalla conferenza stampa del 30 novembre 2012 che l'imputato non volesse usufruire di una più ampia libertà di movimento avendo anzi reiteratamente ed insistentemente chiesto, addirittura supplicato, di scontare la pena in carcere tanto che non aveva nemmeno inoltrato istanza, sospeso dalla Procura l'ordine di esecuzione a norma di legge, per ottenere misure alternative.

D'altra se avesse voluto godere di questa libertà, all'imputato sarebbe stato sufficiente attendere pochi minuti, giusto il tempo di dare modo ai funzionari di polizia di allontanarsi dopo la notifica del provvedimento restrittivo e gli avvisi di rito, per mettere in atto una condotta veramente idonea allo scopo.

In base a quanto sopra esposto, pertanto il Sallusti va assolto dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Ai sensi dell'art. 300 c.p.p., va conseguentemente dichiarata la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata all'imputato con ordinanza del Tribunale di Milano in data 1.12.2012 e per l'effetto ordinata l'immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altra casa.

P.Q.M.

v. l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

SALLUSTI Alessandro dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

v. l'art. 300 c.p.p.

DICHIARA

la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a SALLUSTI Alessandro con ordinanza del Tribunale di Milano in data 1.12.2012 e per l'effetto ordina l'immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altra causa.

Milano 14 dicembre 2012

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2012